



Direzione Generale

Determina n. 353

Roma, li 30/10/2019

IL DIRETTORE GENERALE

**OGGETTO:** *Procedura negoziata semplificata mediante "Richiesta di Offerta" (R.D.O.) al "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione", ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), e comma 6 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione di un impianto di illuminazione artistica degli edifici della Sede della Amministrazione Centrale dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" sita a Roma, nel Viale del Parco Mellini, numero 84. Annullamento in autotutela.*

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene "**Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi**", ed, in particolare gli articoli 4, 5, 6 e 21 *nonies*;

**VISTO** il Decreto Legge del 16 maggio 1994, numero 293, che disciplina la "**Proroga degli organi amministrativi**", convertito, con modificazioni, dalla Legge del 15 luglio 1994, numero 444, ed, in particolare, gli articoli 2 e 3, i quali prevedono che:

- gli "...organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti...";
- gli "...organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo...";
- nel "...periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità...";

**VISTA** la Legge 23 dicembre 1999, numero 488, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene le "**Disposizioni per la**

**formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per l'anno 2000)** ed, in particolare, l'articolo 26;

- VISTO** il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, che prevede e disciplina la istituzione dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF)**" e contiene "**Norme relative allo Osservatorio Vesuviano**", ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1;
- CONSIDERATO** che, tra l'altro, l'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, definisce lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" come "...ente di ricerca non strumentale ad ordinamento speciale, con sede in Roma e con strutture operative distribuite sul territorio, nel quale confluiscono gli osservatori astronomici e astrofisici...";
- VISTA** la Legge 23 dicembre 2000, numero 388, che contiene le "**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria per l'anno 2001)**", ed, in particolare, l'articolo 58;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modificazioni ed integrazioni, che contiene "**Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche**" ed, in particolare, gli articoli 1, 2, 4, 16 e 17;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, numero 97, con il quale è stato emanato il "**Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, n. 70**", ed, in particolare, gli articoli 30, 31 e 32;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 19 giugno 2003, numero 140, che disciplina il "**Riordino dello Istituto Nazionale di Astrofisica**", come modificato e integrato dallo "**Allegato 2**" del Decreto Legislativo 21 gennaio 2004, numero 38, che, tra l'altro, istituisce, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 6 luglio 2002, n. 137, lo "**Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica**";
- VISTA** la Legge 27 settembre 2007, numero 165, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 10 ottobre 2007, numero 236, che definisce i principi e i criteri direttivi della "**Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca**", ed, in particolare, l'articolo 1;




- VISTO** il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81, e successive modifiche ed integrazioni, emanato in **“Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, numero 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”**;
- VISTA** la Legge 31 dicembre 2009, numero 196 (**“Legge di contabilità e finanza pubblica”**) ed, in particolare, l'articolo 2;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 1° febbraio 2010, numero 25, che disciplina il **“Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165”**;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, numero 91, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene alcune **“Disposizioni in materia di adeguamento e di armonizzazione dei sistemi contabili, in attuazione dell'articolo 2 della Legge 31 dicembre 2009, numero 196”**;
- VISTO** il Decreto Legge 6 luglio 2011, numero 98, che contiene **“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”**, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, numero 111, ed, in particolare, l'articolo 11, che disciplina gli **“Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione”** e che dispone, tra l'altro, che, qualora **“...non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, numero 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazioni delle disposizioni sui parametri contenuti nell'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, numero 488, sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale...”**;
- VISTO** il Decreto Legge 7 maggio 2012, numero 52, che contiene **“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”**, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 luglio 2012, numero 94, ed, in particolare, l'articolo 7, che ha modificato l'articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l'altro, che:
- nel rispetto del **“...sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della Legge 23 dicembre 1999, numero 488, e successive modificazioni, e 58 della Legge 23 dicembre 2000, numero 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie,**

*Qes*

*m*



nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, numero 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni Quadro...”;

- le “...amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e di assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, **per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al “Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione”** di cui all'articolo 328, comma 1, del Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, numero 207...”;
- fermi restando “...gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, nonché le autorità indipendenti, **per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al “Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione”** ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure...”;

## VISTO

il Decreto Legge 6 luglio 2012, numero 95, che contiene “**Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini**”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, numero 135, ed, in particolare, l'articolo 1, il quale, tra l'altro, ribadisce che “...i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, numero 488, ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla “**Consip Società per Azioni**” sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa...”;

## VISTO

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, con il quale:

- è stata data piena attuazione alle Direttive della Unione Europea numeri 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, le quali:
  - hanno “**modificato**” la disciplina vigente in materia di “**aggiudicazione dei contratti di concessione, di**

*Coer*

*m*

**appalti pubblici e di procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali”;**

- hanno **“riordinato”** la **“disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”**;
- è stato adottato, a tal fine, il nuovo **“Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione”**;

**VISTO** il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56, con il quale sono state emanate alcune **“Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50”**;

**VISTO** in particolare, l'articolo 1 del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56, che ha modificato la **“rubrica”** del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50 prevedendo l'adozione del **“Codice dei Contratti Pubblici”** in luogo del **“Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione”**;

**VISTO** il Decreto Legge 18 aprile 2019, numero 32, che contiene alcune **“Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”**, ed, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera f), numero 7, e 25, comma 1, lettera b),

**VISTI** in, particolare, gli articoli 35 e 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, come modificati ed integrati dagli articoli 1, comma 1, lettera f), numero 7, e 25, comma 1, lettera b), del Decreto Legge 18 aprile 2019, numero 32, i quali prevedono che:

- le **“...soglie di rilevanza comunitaria, per le forniture e i servizi, è pari ad Euro 221.000,00...”**;
- le **“...stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:**
  - **per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;**
  - **per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 200.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque**

*Coles*

*M*

- operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;*
- *per i lavori di importo pari o superiore a 200.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8...";*

**VISTO**

il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, numero 207, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato emanato il "**Regolamento di esecuzione e di attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE**", limitatamente alle disposizioni normative non abrogate a seguito della entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50;

**VISTO**

il "**Regolamento Delegato**" della "**Commissione Europea**" del 18 dicembre 2017, numero 2017/2365/UE, che modifica la "**Direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo del 26 febbraio 2014, numero 2014/24/UE, per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti**";

**CONSIDERATO**

in particolare, che l'articolo 1, comma 2, lettera b), del predetto "**Regolamento Delegato**" ha modificato l'articolo 13, comma 2, lettera b), della "**Direttiva Europea**" innanzi richiamata e, conseguentemente, l'articolo 35, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, stabilendo che, a decorrere dal **1° gennaio 2018**, l'importo della "...soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti pubblici di forniture e di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni pubbliche sub-centrali..." è incrementato da € 209.000,00 ad € 221.000,00;

**VISTO**

il nuovo Statuto dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", che è stato definitivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 25 maggio 2018, numero 42, e pubblicato sul "**Sito Web Istituzionale**" in data 7 settembre 2018;




- CONSIDERATO** pertanto, che il nuovo Statuto dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", è entrato in vigore il **24 settembre 2018**;
- VISTI** gli articoli 13 e 14 del nuovo "**Statuto**";
- CONSIDERATO** in particolare, che l'articolo 14, comma 1, del predetto "**Statuto**" prevede, tra l'altro, che:
- l'incarico di "*...Direttore Generale può avere durata massima di quattro anni, coincide con l'incarico del Presidente e può essere rinnovato una sola volta...*";
  - in "*...caso di cessazione o scadenza del mandato del Presidente e/o del Consiglio di Amministrazione, rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti sino alla nomina del successore da parte del nuovo Consiglio di Amministrazione e comunque entro novanta giorni dall'insediamento...*" del predetto Organo di Governo;
- VISTO** il "**Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dello Istituto Nazionale di Astrofisica**", approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 21 giugno 2012, numero 44, e modificato dal medesimo Organo con Delibera del 19 dicembre 2013, numero 84, del 19 febbraio 2014, numero 7, del 16 dicembre 2015, numero 28, e del 19 ottobre 2016, n. 107;
- VISTO** il "**Regolamento sulla amministrazione, sulla contabilità e sulla attività contrattuale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica**", adottato ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 3, del Decreto legislativo 4 Giugno 2003, numero 138, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 2 dicembre 2004, numero 3, e pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 23 dicembre 2004, numero 300, ed, in particolare, gli articoli 16, 41, 43, 45, 51, 52 e 53;
- VISTA** la Delibera del 2 luglio 2009, numero 46, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha modificato l'articolo 14 del predetto "**Regolamento**";
- VISTO** il Decreto del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca del 14 ottobre 2015, numero 821, con il quale il Professore **Nicolò D'AMICO** è stato nominato Presidente dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**";
- VISTA** la Delibera del 2 agosto 2016, numero 83, con la quale il Consiglio di Amministrazione dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" ha:





- nominato "... il Dottore **Gaetano TELESIO** quale Direttore Generale dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" a far data dal **17 ottobre 2016...**";
- stabilito che il "...predetto incarico, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, dello Statuto dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" avrà durata coincidente a quella dell'incarico del Presidente del medesimo Istituto, fatti salvi i casi di risoluzione anticipata espressamente previsti dalle disposizioni statutarie e dalla normativa vigente...";

**CONSIDERATO**

che l'incarico di Direttore Generale dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" conferito al Dottore Gaetano **TELESIO** scade il **14 ottobre 2019**;

**VISTA**

la Determina Direttoriale del 29 maggio 2019, numero 143, con la quale:

- è stato autorizzato "...l'avvio di una procedura negoziata semplificata, mediante "**Richiesta di Offerta**" (R.D.O.) al "**Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)**", per l'affidamento dei lavori di realizzazione di un impianto di illuminazione artistica degli edifici della Sede della Amministrazione Centrale dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", sita a Roma, nel Viale del Parco Mellini, numero 84...";
- è stato adottato "...quale criterio di aggiudicazione della procedura di cui all'articolo 1 della presente Determina, quello del prezzo più basso, ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 36, comma 9-bis, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, introdotto dal Decreto Legge 18 aprile 2019, numero 32...";
- è stata autorizzata la "...relativa spesa, che ammonta complessivamente ad **€ 199.820,00**, che graverà sul "**Centro di Responsabilità Amministrativa**" 0.02.04 "**Ufficio II - Settore IV "Gestione delle Forniture di Beni e Servizi per la Sede Centrale"**", "**Funzione Obiettivo**" 1.06.01 "**Funzionamento**", nel **Capitolo 2.02.01.04.002 "Impianti"**...";
- è stato approvato "...il "**Disciplinare di Gara**", il "**Progetto Esecutivo per la realizzazione di un impianto di illuminazione artistica degli edifici della Amministrazione Centrale dello Istituto Nazionale di Astrofisica, sita a Roma, nel Viale del Parco Mellini, numero 84**" gli altri "**Documenti Tecnici**" e l'elenco degli Operatori Economici da invitare alla procedura di gara negoziata attivata con la presente Determina, come predisposti dalla Dottoressa **Raffaella RIONDINO**, nella sua qualità di Responsabile della "**Struttura Stabile di**







**Supporto Strategico agli Organi di Governo e di Supporto Tecnico ai Direttori delle Strutture di Ricerca e ai Responsabili Unici dei Procedimenti** dello **“Istituto Nazionale di Astrofisica”**, e dai professionisti all'uopo incaricati, allegati alla presente Determina per formarne parte integrale...”;

- è stata prevista la “...richiesta:
  - a) agli **“Operatori Economici”** invitati alla predetta procedura la prestazione di una cauzione provvisoria pari al 4% dell'importo posto a **“base di gara”**, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 93 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni;
  - b) allo **“Operatore Economico”** aggiudicatario della medesima procedura la prestazione di una cauzione definitiva con le modalità e nelle misure previste dall'articolo 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni...”;

**CONSIDERATO** che, a seguito della indagine di mercato innanzi specificata, sono stati individuati tre Operatori Economici da invitare tramite **“Richiesta di Offerta” (R.D.O.)** al **“Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)”**;

**VISTA** la Determina Direttoriale del 29 maggio 2019, numero 143, con la quale è stata avviata una procedura negoziata semplificata mediante **“Richiesta di Offerta” (R.D.O.)** al **“Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione”**, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), e comma 6, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione di un impianto di illuminazione artistica degli edifici della Sede della Amministrazione Centrale dello **“Istituto Nazionale di Astrofisica”** sita a Roma, nel Viale del Parco Mellini, numero 84;

**VISTO** l'articolo 211 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, il quale dispone:

- al comma 1, che:
  - su iniziativa della **“...Stazione Appaltante o di una o più delle altre parti, la “Autorità Nazionale Anticorruzione”** esprime parere, previo contraddittorio, relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta...”;

*COG*

*M*

- il “...parere obbliga le parti che vi abbiano preventivamente acconsentito ad attenersi a quanto in esso stabilito...”;
- il “...parere vincolante è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo...”;
- in “..caso di rigetto del ricorso contro il parere vincolante, il giudice valuta il comportamento della parte ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del codice del processo amministrativo...”;
- al comma 1-bis, che la “**Autorità**” è “...legittimata ad agire in giudizio per l'impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture...”;
- al comma 1-ter, che:
  - la “**Autorità**”, qualora ritenga “...che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni del presente codice, emette, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione, un parere motivato nel quale indica specificamente i vizi di legittimità riscontrati...”;
  - il “...parere è trasmesso alla stazione appaltante...”;
  - se la “...stazione appaltante non vi si conforma entro il termine assegnato dalla “**Autorità**”, comunque non superiore a sessanta giorni dalla trasmissione, quest'ultima può presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo...”;
- al comma quater, che la “**Autorità**”, con “...proprio regolamento, può individuare i casi o le tipologie di provvedimenti in relazione ai quali esercita i poteri di cui ai commi 1-bis e 1-ter...”;

**VISTA**

la Delibera del 9 gennaio 2019, numero 10, con la quale la “**Autorità Nazionale Anticorruzione**” ha approvato il “**Regolamento in materia di pareri di precontenzioso di cui all'articolo 211 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50**”;

**VISTO**

l'articolo 9 del “**Regolamento**” innanzi richiamato, il quale dispone, tra l'altro, che:

- l'Ufficio “...valuta l'ammissibilità e la procedibilità delle istanze pervenute e, in caso di valutazione positiva, ad eccezione dei pareri con procedura semplificata di cui

*CCS*

*m*



- all'articolo 11, il Presidente assegna le istanze ai singoli Consiglieri relatori...";*
- *individuato il "...Consigliere relatore, l'Ufficio comunica alle parti l'avvio del procedimento e assegna un termine non superiore a 5 giorni per la presentazione di memorie e documenti, ove mancanti...";*
  - *l'Ufficio "...valuta, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite, la necessità di procedere all'audizione delle parti interessate...";*
  - *a conclusione della "...istruttoria, l'Ufficio, previo parere del Consigliere relatore, trasmette al Consiglio la bozza di parere per il definitivo esame e l'approvazione...";*

**VISTO**

l'articolo 10 del predetto "**Regolamento**", il quale dispone, tra l'altro, che il "**Consiglio**", previa "*...relazione del Consigliere relatore, approva, anche con modifiche, il parere, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, come risultante dal protocollo dell'Autorità...*";

**VISTO**

l'articolo 13 del medesimo "**Regolamento**", il quale stabilisce, a sua volta, che:

- *qualora la "**Autorità**" adotti "...un parere vincolante, le parti sono tenute a comunicare alla medesima Autorità, Ufficio Precontenzioso e Pareri, mediante posta elettronica certificata, entro 35 giorni dalla ricezione del parere, le determinazioni adottate al fine di adeguarsi al parere...";*
- *qualora la "**Autorità**" adotti "...un parere non vincolante, le parti interessate comunicano comunque, **entro 60 giorni dalla ricezione del parere**, le determinazioni adottate...";*

**VISTA**

la nota del 15 maggio 2019, registrata nel protocollo generale il 16 maggio 2019 con il numero progressivo 3755, con la quale la "**Icil Società a Responsabilità Limitata**" ha richiesto l'annullamento in autotutela della indagine di mercato, lamentando, tra l'altro, che:

- *la stessa non ha favorito la maggiore partecipazione possibile degli operatori economici che operano nel settore;*
- *il criterio "**dell'ordine temporale di arrivo delle domande**" scelto dall'Amministrazione sia lesivo di una supposta "...paritaria "posizione di partenza"...";*

**VISTA**

la nota del 21 maggio 2019, numero 3826, con la quale l'Amministrazione ha comunicato alla "**Icil Società a Responsabilità Limitata**" la sua posizione nell'elenco cronologico delle istanze pervenute a seguito della attivazione della procedura più volte citata preordinata alla acquisizione delle manifestazioni di interesse;

- VISTA** la nota del 23 maggio 2019, registrato nel protocollo generale in pari data con il numero progressivo 3882, con la quale la "**Icil Società a Responsabilità Limitata**" ha richiesto un "*parere di precontenzioso*" alla "**Autorità Nazionale Anticorruzione**" in relazione alle "*...rimostranze espresse durante la fase di pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato...*", ai sensi dell'articolo 211 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la nota del 24 luglio 2019, registrata nel protocollo generale in pari data con il numero progressivo 5356, con la quale la "**Autorità**" ha provveduto:
- a comunicare allo "**Istituto**" di aver avviato il procedimento in relazione alla procedura di gara più volte richiamata;
  - ad invitare lo "**Istituto**" a trasmettere eventuali "*..memorie e/o documenti...*";
  - ad invitare lo "**Istituto**" a non "*...porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione fino al rilascio del parere...*";
- VISTA** la nota direttoriale del 31 luglio 2019, numero 5457, con la quale è stata trasmessa alla "**Autorità**" la memoria difensiva dello "**Istituto**", come predisposta dall'Ufficio competente;
- VISTA** la nota del 27 settembre 2019, registrata nel protocollo generale il 30 settembre 2019 con il numero progressivo 6312, con la quale la "**Autorità**" ha trasmesso la Delibera del 18 settembre 2019, numero 827;
- CONSIDERATO** che, con la predetta Delibera, il "**Consiglio**" della "**Autorità Nazionale Anticorruzione**", ha, tra l'altro, ritenuto che i "*...criteri e le modalità di selezione dei soggetti da invitare alla procedura di affidamento utilizzati dalla Stazione Appaltante non siano conformi ai principi generali in materia di contratti pubblici...*";
- VISTO** l'articolo 21-nonies della Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche ed integrazioni, il quale dispone, in particolare, che il "*...provvedimento amministrativo illegittimo...può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati,*

*elles*

*m*

dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge...";

- ATTESO** che la Delibera della "**Autorità Nazionale Anticorruzione**" innanzi richiamata non ha valore vincolante;
- VALUTATA** peraltro, la opportunità di evitare un possibile contenzioso con la predetta "**Autorità**" dall'esito incerto;
- ATTESA** pertanto, la necessità di procedere, in coerenza con la Delibera della "**Autorità Nazionale Anticorruzione**" del 18 settembre 2019, numero 827, all'annullamento, in sede di autotutela, degli atti della procedura negoziata semplificata mediante "**Richiesta di Offerta**" (R.D.O.) al "**Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione**", attivata ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), e comma 6 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione di un impianto di illuminazione artistica degli edifici della Sede della Amministrazione Centrale dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" sita a Roma, nel Viale del Parco Mellini, numero 84;
- ATTESO** che la procedura di gara innanzi specificata sarà avviata nuovamente, in conformità alle indicazioni contenute nella Delibera più volte citata;
- CONSIDERATO** che, nel rispetto di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 2 e 3 del Decreto Legge del 16 maggio 1994, numero 293, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 15 luglio 1994, numero 444, e dell'articolo 14, comma 1, dello "**Statuto**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", il Direttore Generale può adottare, durante il regime della "**prorogatio**", soltanto gli atti di ordinaria amministrazione e gli atti urgenti e indifferibili;
- CONSIDERATO** che il presente provvedimento, adottato nell'ambito di un procedimento precedentemente avviato ed ancora *in itinere*, rientra nella tipologia degli atti di ordinaria amministrazione;
- VISTA** la Delibera del 19 dicembre 2018, numero, 108, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Bilancio Annuale di Previsione dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" per l'Esercizio Finanziario 2019;
- ACCERTATA** la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di spesa,




## DETERMINA

**Articolo 1.** Per le motivazioni espresse in premessa, è annullata la Determina Direttoriale del 7 maggio 2019, numero 115, con la quale è stata avviata una "Indagine di mercato per la individuazione di Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata semplificata tramite **"Richiesta di Offerta" (R.D.O.)** al **"Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione"**, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), e comma 6 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione di un impianto di illuminazione artistica degli edifici della Amministrazione Centrale dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"** sita a Roma, nel Viale del Parco Mellini, numero 84", ed ogni atto connesso, presupposto e conseguente, ivi compresa la Determina Direttoriale del 29 maggio, numero 143, con la quale è stato autorizzato lo svolgimento di una "Procedura negoziata semplificata, tramite attivazione della funzionalità denominata **"Richiesta di Offerta" (R.D.O.)** nel **"Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione"**, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b) e comma 6, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione di un impianto di illuminazione artistica degli edifici dell'Amministrazione Centrale dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"**, sita in Roma, in Viale del Parco Mellini, numero 84".

**Articolo 2.** Di confermare l'impegno di € 199.820,00, che grava sul **"Centro di Responsabilità Amministrativa" 0.02.04 "Ufficio II - Settore IV "Gestione delle Forniture di Beni e Servizi per la Sede Centrale"**, **"Funzione Obiettivo" 1.06.01 "Funzionamento"**, nel **Capitolo 2.02.01.04.002 "Impianti"**, al fine di consentire l'avvio di una nuova procedura negoziata per l'affidamento dei medesimi lavori.

**Articolo 3.** Di dare mandato ai competenti **"Uffici"** della **"Direzione Generale"** di trasmettere la presente Determina alla **"Autorità Nazionale Anticorruzione"**, secondo le modalità all'uopo stabilite dalla medesima **"Autorità"**.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(Dottore Gaetano Telesio)**  


R. Riondino 